



ci | mte

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

Regolamento dei ricorsi

Esame di fine modulo M2 Organizzazione responsabile dell'indirizzo MTE

Registro delle modifiche

Data	Contenuto
17.04.2023	4.8

Contatto

CI MTE
Industriestrasse 3 / 6345 Neuheim
079 834 94 41
welcome@ig-ten.ch, www.ig-ten.ch



ig | ten

IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE

Art. 1 Competenza

1.1 La commissione di ricorso M2 dell'organizzazione responsabile CI MTE (di seguito: «Commissione di ricorso (CR)») è la prima istanza di ricorso. È competente per la trattazione dei ricorsi contro le seguenti decisioni dell'organizzazione responsabile:

- mancata ammissione all'esame di fine modulo M2
- esclusione o espulsione prima o durante l'esame
- risultato negativo dell'esame
- vizio procedurale in relazione all'esame di fine modulo M2.

Art. 2 Composizione

2.1 La commissione di ricorso è composta da un direttore / una direttrice e da almeno altri due membri. I membri vengono eletti dalla direzione della rispettiva organizzazione responsabile. La durata del mandato è di 3 anni ed è possibile una rielezione.

2.2 Sono eleggibili persone idonee con sufficienti conoscenze tecniche. Non sono eleggibili: i membri della CR dell'Oml MA di seconda istanza; i membri del CD e della CE dell'organizzazione responsabile CI MTE, i periti M2 della CI MTE.

Art. 3 Ricusazione

3.1 Nel caso in cui un membro della commissione di ricorso sia di parte in una pratica di ricorso, durante la trattazione del caso in questione si ricusa.

Art. 4 Presentazione del ricorso e scadenza

4.1 I ricorsi possono essere presentati soltanto dai candidati direttamente interessati.

4.2 Il ricorso deve essere presentato per iscritto (nella lingua scelta per l'esame) presso il segretariato dell'organizzazione responsabile del modulo M2 CI MTE entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Il termine di presentazione del ricorso non è prorogabile.

4.3 Il ricorso deve contenere le richieste e una motivazione. È necessario allegare la decisione contestata, eventuali prove e ulteriori documenti.

4.4 La ricezione del ricorso viene confermata immediatamente al ricorrente in forma scritta per posta o e-mail. Nello stesso momento viene emessa una fattura per la tassa di ricorso.

4.5 La tassa di ricorso deve essere pagata entro 14 giorni dall'emissione della fattura.

4.6 In caso di palese insufficienza delle motivazioni e/o di documentazione incompleta, il ricorso viene rispedito al ricorrente dopo la ricezione della tassa di ricorso. Il ricorrente può perfezionare il suo ricorso entro 14 giorni.

4.7 In caso di mancato rispetto delle scadenze, la procedura di ricorso non verrà iniziata. Le tasse di ricorso già versate in questo caso non verranno rimborsate.

4.8 Se non diversamente specificato nella presente ordinanza, si applicano la Legge federale sull'orario di lavoro del sabato e l'Accordo europeo del 16 maggio 1972 relativo al calcolo dell'orario di lavoro del sabato. I giorni festivi sono quelli riconosciuti nel Cantone di Zugo. Il termine decorre dal giorno successivo alla consegna del risultato dell'esame inviato per raccomandata. Se il risultato dell'esame non può essere consegnato a un candidato, si considera consegnato 7 giorni dopo il tentativo di consegna non riuscito.



ig | t e n

IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE

Art. 5 Svolgimento della procedura

- 5.1 Il segretariato dell'organizzazione responsabile del modulo M2 CI MTE (un membro della commissione di ricorso viene designato in qualità di segretario) è responsabile della conferma della ricezione del ricorso e della riscossione della tassa di ricorso e inoltra il ricorso e la documentazione del ricorrente al direttore della commissione di ricorso.
- 5.2 La commissione di ricorso verifica di essere competente per la trattazione del ricorso (ai sensi dell'art. 1) e che il ricorso soddisfi i requisiti formali (si veda l'art. 4.6).
- 5.3 Qualora la commissione di ricorso non sia competente per la trattazione del ricorso, non avvierà la procedura e ne darà comunicazione al ricorrente con indicazione delle motivazioni. In questo caso la tassa di ricorso viene rimborsata.
- 5.4 La commissione di ricorso effettua tutti i chiarimenti necessari (parere dei periti, della commissione d'esame, eccetera), documenta la procedura di ricorso e mette a verbale tutti i colloqui.
- 5.5 La commissione di ricorso può confermare la decisione della commissione d'esame, annullarla o rinviarla alla commissione d'esame per la rivalutazione.
- 5.6 I diritti della personalità delle parti coinvolte nel ricorso e di terzi coinvolti devono essere tutelati.

Art. 6 Decisione su ricorso e archiviazione

- 6.1 La commissione di ricorso ha facoltà di deliberare se almeno due membri sono presenti e hanno diritto di voto (si vedano anche le regole relative alla ricusazione contenute nell'art. 3.1).
- 6.2 La CR delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità dei voti il direttore o la direttrice avrà il voto decisivo.
- 6.3 La decisione su ricorso contiene una motivazione e le istruzioni relative ai rimedi giuridici, nelle quali viene indicata l'istanza di ricorso successiva dell'Oml MA.
- 6.4 La decisione su ricorso viene notificata al ricorrente per iscritto tramite posta raccomandata. La CE e il CD dell'organizzazione responsabile del modulo M2 CI MTE e la segreteria dell'Oml MA vengono informati della decisione via e-mail.
- 6.5 Dopo la conclusione della procedura di ricorso, tutti gli atti del ricorso vengono archiviati presso il segretariato dell'organizzazione responsabile del modulo M2 CI MTE. Gli atti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla conclusione della procedura.

Art. 7 Tassa di ricorso

- 7.1 Con la presentazione del ricorso il ricorrente è tenuto a versare una tassa di ricorso di CHF 1'000.-. La ricezione del pagamento costituisce il presupposto per la trattazione del ricorso. Nel caso in cui il ricorso venga accolto, la tassa di ricorso verrà rimborsata.
- 7.2 Nel caso in cui il ricorso venga accolto dalla seconda istanza di ricorso dell'Oml MA, le tasse verranno rimborsate al ricorrente. Il rinvio della decisione su ricorso alla CR dell'organizzazione responsabile da parte della seconda istanza di ricorso non viene considerato un accoglimento del ricorso.

Art. 8 Rapporto sulle attività

- 8.1 Tutti i ricorsi devono essere menzionati nella valutazione dell'esame presentata alla CGQ dell'Oml MA.
La CR redige annualmente un rapporto sulla propria attività per il CD dell'organizzazione responsabile del modulo M2 CI MTE.